

**CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRINCIPALI
DICHIARAZIONI FISCALI CON SCADENZA NELL'ANNO 2009
(e relativi versamenti) (Escluso Mod. 730)**

AGGIORNATO AL 08/03/2009

Tutte le novità 2009 sono state evidenziate per una più rapida ricerca.

*TUTTI I TERMINI INDICATI NELLO SCADENZARIO (salvo diversa specifica indicazione)
SONO QUELLI DI INVIO TELEMATICO E CORRISPONDONO SEMPRE AL TERMINE
ULTIMO DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI.*

a cura ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE

TERMINI FISSI

28/02/2009 Trasmissione dei **riepiloghi forniture stampati fiscali** da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita, relativamente alle forniture effettuate nel 2008. **Telematico obbligatorio**

28/02/2009 Presentazione **comunicazione annuale IVA. Telematico obbligatorio**

A partire dal periodo d'imposta 2002 è stato istituito, in luogo delle dichiarazioni periodiche, l'obbligo di presentare una **comunicazione sintetica annuale** entro il mese di febbraio dell'anno solare successivo anche in assenza di operazioni imponibili e ciò per ottemperare al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro delle U.E. deve versare al bilancio comunitario.

Sono esonerati:

- Dite individuali e professionisti con volume d'affari fino a □ 25.822,84;
- Contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno cui si riferisce la comunicazione; *(per la casistica vedi elenco nella sezione relativa al versamento dell'acconto IVA).*
- Soggetti che effettuano solo operazioni esenti o hanno optato per l'esonero da adempimenti dell'art. 36-bis, ancorché debbano presentare la dichiarazione IVA per la rettifica della detrazione o per denunciare l'acquisto di oro o argento con il metodo del reverse-charge;
- Tutti i soggetti elencati nell'art. 74 del T.U.I.R.: organi e amministrazioni dello Stato, enti locali e loro consorzi, enti pubblici con funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le A.S.L.;
- Soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

31/03/2009

Scadenza relativa alla sola presentazione telematica essendo scaduta il 31.12.2008 la presentazione cartacea

EREDI per dichiarare (**entro sei mesi**) i redditi e le variazioni ICI anno 2007 delle persone decedute tra il 21.02.2008 e il 30.09.2008, che non vi avessero già autonomamente provveduto (**utilizzare il Modello UNICO/PF 2008**).

30/04/2009

Trasmissione da parte delle **“strutture sanitarie private”** (cliniche, case di cura, ecc.) della **comunicazione dei compensi** complessivamente riscossi, quali soggetti obbligati in nome e per conto di ciascun percipiente che abbia effettuato prestazioni di lavoro autonomo **mediche, paramediche, veterinarie**, all'interno della struttura concessa in uso a qualsiasi titolo. Il modello deve essere inviato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per il 2008 dovranno essere comunicati i compensi riscossi tra il **01.01.2008 e il 31.12.2008**. Eventuali comunicazioni **sostitutive, correttive o integrative** devono comunque essere presentate entro la scadenza del **30.04.2009**.
Telematico obbligatorio

30/06/2009

Presentazione SOLO CARTACEA del modello UNICO/PF e UNICO MINI/PF 2009

- Soggetti che non potendo presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione potranno presentare il mod. UNICO/PF o **UNICO MINI/PF** cartaceo, ma **SOLO PRESSO GLI UFFICI POSTALI**; (la possibilità di presentazione cartacea del mod. UNICO in Banca o Posta, è stata soppressa dalla Finanziaria 2008 con decorrenza dai redditi 2007)
- Dichiarazione ICI di tutti i soggetti precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel 2008; (**vedi nota a margine dei termini fissi**) (**Non telematico**)

31/07/2009

Trasmissione delle **Certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta (c.d. Mod. 770/2009 Semplificato) Telematico obbligatorio**

La nuova scadenza del 31 luglio è stata disposta IN VIA DEFINITIVA dal D.L. 207/2008 (milleproroghe) in sede di conversione (L.14/2009 – G.U. n. 49 del 28.02.2009)

- **Obbligatoria per tutti i sostituti d'imposta** (comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e *dal 2008 anche i trust residenti*) che hanno operato nel 2008 ritenute sui redditi a norma degli artt. 23, 24, 25, 25bis e 29 del D.P.R. 600/73 (*redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione (con separata indicazione di quelle maturate dal 01.01.2007), redditi di lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni di servizi rese ai condomini, e redditi diversi tra cui anche i compensi derivanti dagli obblighi di fare, non fare o permettere*), nonché corrisposto compensi soggetti a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL, e/o hanno prestato assistenza fiscale nel 2008 per il periodo d'imposta 2007 sia in proprio, sia dopo aver ricevuto il mod. 730/4 da parte di un C.A.F.; **il curatore fallimentare e il commissario liquidatore assumono la veste di sostituto d'imposta e sono quindi tenuti a tutti gli obblighi conseguenti di ritenuta e di certificazione, con rilascio quindi anche del modello CUD, e presentazione della relativa dichiarazione mod. 770 semplificato.**
- **Non è trasmissibile con il mod. UNICO/2009.**

- **Nel 2008 è stato reintrodotta il quadro SS** con i dati riassuntivi delle ritenute IRPEF operate, di quelle sospese, delle addizionali trattenute in qualità di sostituto d'imposta o in assistenza fiscale e dei relativi versamenti.
- **Nel 2009 notiamo lo sdoppiamento del quadro ST** in due sezioni: una riferita all'Erario, l'altra alle regioni per l'addizionale **e l'aggiunta del quadro SV** per il riepilogo di ritenute e versamenti dell'addizionale comunale. **Modificato anche il quadro SX** per accogliere le nuove compensazioni (credito d'imposta per famiglie numerose e per canoni di locazione, recupero del bonus incapienti, ecc.)
- **I quadri riepilogativi ST, SV e SX** possono essere trasmessi insieme al mod. 770/2009 Semplificato alla scadenza del 31/03/2009, ma solo se il contribuente non ha effettuato compensazioni (**interne**) con le ritenute riepilogate nel mod. 770/2009 Ordinario da presentarsi entro il 31/07/2009 (non rilevano eventuali compensazioni "**esterne**" effettuate tramite il mod. F24).
- **E' scomponibile in DUE parti** che possono essere predisposte quindi da più soggetti diversi da quello che invierà l'eventuale mod. 770/2009 Ordinario. Le parti suddivise dovranno contenere entrambe il frontespizio; una parte poi dovrà contenere i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto, le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i dati dell'assistenza fiscale, mentre l'altra parte dovrà contenere solamente i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi. I quadri riepilogativi **ST** e **SX**, se non vige l'obbligo di allegarli al mod. 770/2009 Ordinario (a causa di compensazioni interne tra Ordinario e Semplificato), potranno essere allegati, anche separatamente, alla parte del mod. 770/2009 Semplificato alla quale si riferiscono le ritenute riepilogate, solo se non sono state effettuate compensazioni (**interne**) fra i tributi riepilogati nei modelli separati. (non rilevano eventuali compensazioni "**esterne**" effettuate tramite il mod. F24).

31/07/2009

Dichiarazione **mod. 770/2009 Ordinario Telematico obbligatorio**

- **Obbligatoria per tutti i sostituti d'imposta** (comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e **dal 2008 anche i trust residenti**), gli intermediari e gli altri soggetti obbligati alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi degli artt. 6, c.2 e 10, c.1 del D.Lgs. 461/97 riferite al capital gain, che hanno operato nel 2008 ritenute sui redditi e sulle plusvalenze, diverse da quelle da dichiararsi entro il 31 marzo con il mod. 770/2009 Semplificato (*dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale e operazioni di natura finanziaria*), nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio; **il curatore fallimentare e il commissario liquidatore** assumono la veste di **sostituto d'imposta** e sono quindi tenuti a tutti gli obblighi conseguenti di ritenuta, di certificazione e presentazione della relativa dichiarazione mod. 770 ordinario relativamente alle ritenute operate sulle somme corrisposte in sede di riparto.
- **Nel 2008 E' stato reintrodotta il quadro SS** con i dati riassuntivi delle ritenute operate, sospese, d'acconto, d'imposta, ecc. indicate nei vari quadri che compongono il modello.
- **Nel 2009 notiamo lo sdoppiamento del quadro ST** in due sezioni: una riferita all'Erario, l'altra alle regioni per l'addizionale **e l'aggiunta del quadro SV** per il riepilogo di ritenute e versamenti dell'addizionale comunale. **Modificato anche il quadro SX** per accogliere le nuove compensazioni (credito d'imposta per famiglie numerose e per canoni di locazione, recupero del bonus incapienti, ecc.)
- Deve contenere **i quadri ST, SV e SX** riepilogativi delle ritenute relative alle somme erogate e dichiarate con il modello ordinario, mentre quelle relative ai

compensi eventualmente dichiarati con il mod. 770/2009 Semplificato, vanno obbligatoriamente indicate solo se sono state effettuate compensazioni (**interne**) di ritenute riepilogate nei due diversi modelli, altrimenti possono essere allegati allo stesso modello 770/2009 Semplificato (*non rilevano le eventuali compensazioni "esterne" effettuate con il mod. F24*).

- **Non è trasmissibile con il mod. UNICO/2009.**
- **Non è scomponibile in più parti** e può essere inviato da soggetto diverso da quello/i che ha/hanno inviato il mod. 770/2009 Semplificato.

30/09/2009

Dichiarazione **IVA/2009 autonoma soggetti NON AMMESSI ALL'UNICO Telematico obbligatorio:**

*(Per la casistica di esonero dalla dichiarazione IVA vedi elenco nella sezione relativa al versamento dell'acconto IVA) **Attenzione: eventuale versamento a saldo entro il 16/03/09** (Vedi la sezione "Termini di versamento")*

La nuova scadenza del 30 settembre è stata disposta IN VIA DEFINITIVA dal D.L. 207/2008 (milleproroghe) in sede di conversione (L.14/2009 - G.U. n. 49 del 28.02.2009)

- Contribuenti (escluse persone fisiche **anche se poste in liquidazione nel 2008 (Ris. 31/E 2009)**) con **esercizio non coincidente con l'anno** solare (in quanto a cavallo di più esercizi) o inferiore all'anno **e non in corso** al 31.12.2008, anche se presenta la dichiarazione l'avente causa nelle trasformazioni sostanziali soggettive (incorporazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) che prevedono l'estinzione del soggetto dante causa;
- Venditori **"porta a porta"** ed altri eventuali soggetti con ritenuta di imposta che, non avendo altri redditi da dichiarare, non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP;
- **Rappresentanti fiscali** di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia per la dichiarazione dei loro rappresentati e **oggetti non residenti** identificati direttamente sulla ex art. 35-ter DPR 633/72;
- **Curatori fallimentari** per i soggetti falliti e **commissari liquidatori** per i soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, se la nomina è avvenuta nel corso del 2008 **ed entro il 31.03.2008; (vedi primo termine mobile);**
- **Società controllanti e controllate** che hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73 D.P.R. 633/72, anche per periodi inferiori all'anno, anche se presenta la dichiarazione l'avente causa nelle trasformazioni sostanziali soggettive (incorporazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.);

30/09/2009

Dichiarazioni di società di persone e di persone fisiche
Telematico obbligatorio - *Rimborsi IVA e dichiarazione ICI (solo cartaceo)*

La possibilità di presentazione cartacea del mod. UNICO in Banca o Posta, è stata soppressa dalla Finanziaria 2008 (con decorrenza dai redditi 2007) con la sola eccezione per coloro che non potendo presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione potranno presentare il mod. UNICO/PF o **UNICO MINI/PF 2009 cartaceo, ma SOLO PRESSO GLI UFFICI POSTALI, ed entro il 30 GIUGNO 2009 (vedi scadenza).**

Le persone fisiche NON titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo se inviano il mod. UNICO/PF o 2009 dall'estero utilizzano la raccomandata postale o sistema equivalente avente data certa entro il 31 LUGLIO 2009.

La nuova scadenza del 30 settembre è stata disposta IN VIA DEFINITIVA dal D.L. 207/2008 (milleproroghe) in sede di conversione (L.14/2009 - G.U. n. 49 del 28.02.2009)

*******DICHIARAZIONE IRAP***** Con la Finanziaria 2008 era stato stabilito che la dichiarazione IRAP dal 2009 (redditi 2008) sarebbe uscita dal modello UNICO dovendo diventare, a tutti gli effetti, un'imposta regionale. Era previsto che dovesse essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma. Era prevista anche l'emanazione di un decreto di natura regolamentare del MEF (da emanarsi entro il 31.03.2008) che doveva stabilire termini e modalità di presentazione.**

Il decreto è stato emanato, con quasi sei mesi di ritardo, in data 11.09.2008 e ha stabilito che il nuovo modello IRAP autonomo debba essere inviato, PER QUEST'ANNO, anch'esso all'Agenzia Entrate (separatamente da UNICO), che provvederà ad inoltrarlo a Regioni e Province autonome. Il modello è uno solo contenente 5 quadri (IQ-IP-IC-IE-IK), uno per ogni tipologia di contribuente, e due quadri (IR-IS) per i riepiloghi regionali e le deduzioni. La Finanziaria 2009, inoltre, differisce di un anno l'effettiva regionalizzazione dell'IRAP in attesa delle norme sul federalismo fiscale.

- **Mod. UNICO/PF, UNICO MINI/PF e UNICO/SP 2009:** periodo normale d'imposta. Il **Mod. UNICO/PF 2009** deve essere presentato anche per le **imprese individuali poste in liquidazione** nel 2008 e deve contenere tutti i redditi percepiti nel periodo d'imposta 2008 (*frazione esercizio ante liquidazione, quadro RF; frazione esercizio post liquidazione e anni successivi entro il triennio, quadro RM*) e la dichiarazione IVA 2008 con il calcolo delle imposte cumulative per tutto l'anno solare (*Ris. 31/E del 04.02.2009*);
- **Dichiarazione IRAP/2009:** periodo normale d'imposta (**non più compresa in UNICO - vedi precedente riquadro novità**)
- **Società di persone per scioglimenti** senza preventiva messa in liquidazione rogati tra il 01.01.2008 e il 31.12.2008 e per quelli generati, nello stesso periodo, dalla mancata ricostituzione nei sei mesi della pluralità dei soci, indipendentemente dalla durata del periodo d'imposta;
- **Società di persone poste in liquidazione** per la frazione residua dell'esercizio successivo alla messa in liquidazione e per gli esercizi successivi nelle liquidazioni che non eccedono i tre anni (**codice carica 8**);
- **Mod. UNICO/PF 2009 contenente il solo quadro RF dell'impresa individuale posta in liquidazione** nel 2008, per la frazione residua dell'esercizio successivo alla messa in liquidazione e per gli esercizi successivi nelle liquidazioni che non eccedono i tre anni (**codice carica 8**) (*Ris. 31/E del 04.02.2009*);
- **Mod. VR/2009** per la richiesta di rimborsi IVA da presentare **all'Agente della riscossione per qualunque soggetto d'imposta. Presentazione possibile solo in modalità cartacea;**
- **Curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti**, per le dichiarazioni dei redditi derivanti dai cespiti ereditari relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello antecedente la cessazione delle funzioni

stesse (qualora il chiamato all'eredità sia persona fisica o soggetto non noto) **(vedi anche terzo termine mobile);**

- **UNICO/PF 2009** presentato dagli eredi per contribuenti deceduti nel corso dell'anno 2008 ed entro il 20.02.2009;
- Dichiarazione **ICI** di tutti i soggetti precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel 2008; **(Non telematico) (*vedi nota)**
- Quadro **RT** (plusvalenze su cessione di partecipazioni sociali) e modulo **RW** (investimenti e attività finanziarie all'estero) del **Mod. UNICO/PF 2009** da parte di contribuenti che hanno compilato il mod. 730/2009 o non sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi;
- Quadro **AC** del **Mod. UNICO/PF 2009**, relativo all'elenco dei fornitori, da parte degli amministratori di condominio in carica al 31.12.2008 che non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi o che hanno compilato il mod. 730/2009;

31/12/2009

Scadenza relativa alla sola PRESENTAZIONE CARTACEA

- **EREDI** per dichiarare **(entro sei mesi)** i redditi e le variazioni ICI anno 2008 delle persone decedute tra il 21.02.2009 e il 30.06.2009, che non vi avessero già autonomamente provveduto **(NON è utilizzabile il mod. UNICO MINI/PF)**

) Le istruzioni alla dichiarazione ICI, approvate con decreto ministeriale, recitano letteralmente: "La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi". ***Si ricorda che il 31 LUGLIO dovrebbe essere il termine stabilito anche per chi presenta il mod. 730 - Secondo l'Agenzia il termine sarebbe il 25 GIUGNO (quest'anno prorogato al 15 luglio 2009) in quanto scadenza dell'invio telematico del Mod. 730 all'Agenzia Entrate, come da risposta ad una videoconferenza del gennaio 2007, che però non è mai stata trascritta in circolare**

*****ATTENZIONE*** Con decreto 23.04.2008 in sede di approvazione del modello, veniva riconosciuta ai comuni la facoltà di stabilire autonomamente con regolamento la scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI, svincolata da quella della dichiarazione dei redditi.**

In data 18.12.2007, in ritardo di un anno sulla tabella di marcia, il **Direttore dell'Agenzia del Territorio** ha varato il **provvedimento** che accerta l'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali. **A partire dal 2008**, quindi, **non si dovrà più presentare**, nella maggior parte dei casi, **la dichiarazione ai fini ICI** con la sola eccezione della presentazione per la **richiesta di riduzioni o agevolazioni** previste per legge (*quali ad. es. la detrazione per la prima casa o per fabbricati inagibili o inabitabili*) e qualora le variazioni dipendano da atti non trasmissibili telematicamente con la disciplina del modello unico informatico (**MUI**), quali le **volture di intestazioni** o il **valore delle aree edificabili**..

Si ricorda che la **comunicazione di variazione ai fini ICI**, in seguito all'**abrogazione** avvenuta con la Legge Finanziaria 2007 **della norma che la istituiva**, non era più adottabile già nel 2007 dai quei comuni che ancora non l'avevano introdotta, e, se già introdotta, è stata resa inefficace con decorrenza successiva all'emanazione del decreto del Territorio.

La **"banca dati catastale"** sarebbe dovuta essere operativa dal 30.12.2006 (come da Circolare 7/06 del Territorio), ma, di fatto, mancava ancora il provvedimento direttoriale dell'Agenzia del Territorio che doveva accertare l'effettiva fruizione e circolazione dei dati catastali (D.Lgs. 82/05), per l'emanazione del quale serviva un decreto del Territorio di concerto con un all'epoca fantomatico "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni" composto da ben 19 membri, che è stato formalmente istituito con Regolamento - Decreto n. 237 del 02.05.2006, ma che viene costituito solo otto mesi dopo con DPCM del 30.08.2007. Ora, con il provvedimento del 18.12.2007, viene posto l'ultimo tassello del puzzle, dopo che il 13.11.2007, con un altro Decreto Direttoriale, l'Agenzia del territorio ha definito le regole tecnico-economiche per l'utilizzo della base dati catastale per via telematica da parte dei sistemi informatici delle altre amministrazioni.

TERMINI MOBILI

I termini mobili prendono in considerazione le dichiarazioni che SCADONO POTENZIALMENTE NELL'ANNO SOLARE 2009, e vanno utilizzati quando la fattispecie ricercata dall'utilizzatore di questo calendario non rientra in nessun termine fisso.

Valgono per i successivi termini mobili le stesse considerazioni effettuate nella nota finale a margine dei termini fissi per l'invio di UNICO PF e SP, per quanto concerne la scadenza e le modalità di presentazione delle dichiarazioni ICI e la sua parziale eliminazione.

Tutte le date di approvazione, deposito e delibera, di chiusura del periodo d'imposta e di decorrenza degli effetti, indicate nei termini mobili sono funzionali alla scadenza per l'invio telematico e devono essere sempre incrementate di tre mesi ai fini della eventuale e residuale presentazione cartacea in Posta per i soggetti (ormai pochissimi, vedi le modalità di presentazione) che, non obbligati all'invio telematico, non intendono comunque avvalersene.

*******DICHIARAZIONE IRAP******* **VEDI RIQUADRO NOVITA' NEI TERMINI FISSI**

Primo

Termine mobile:

Entro quattro mesi dalla data della nomina

Soggetti non ammessi all'UNICO

- Curatori fallimentari e commissari liquidatori per la dichiarazione IVA dell'anno solare precedente alla nomina se la stessa è avvenuta fra il 01.09.2008 e il 31.12.2008 (IVA 2007 - mod. IVA/2008) e fra il 01.01.2009 e il 31.08.2009 (IVA 2008 - mod. IVA/2009), nel caso in cui la dichiarazione non sia già stata presentata dal contribuente; *Telematico obbligatorio*.

Medesimi soggetti di cui sopra per la comunicazione mod. 74 bis (per l'eventuale insinuazione al passivo) delle operazioni registrate dal 1° gennaio e fino alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa per nomine ottenute tra il 01.09.2008 e il 31.08.2009. *Telematico NON obbligatorio* (cartaceo da presentare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate).

Secondo

Termine mobile:

Entro l'ultimo giorno del **nono mese dalla chiusura del periodo d'imposta o dalla decorrenza degli effetti *Telematico obbligatorio*.**

La nuova scadenza mobile della fine del nono mese è stata disposta IN VIA DEFINITIVA dal D.L. 207/2008 (milleproroghe) in sede di conversione (L.14/2009 - G.U. n. 49 del 28.02.2009)

- Dichiarazione separata **IRES** ovvero **mod. UNICO SC** di soggetti IRES con chiusura del periodo d'imposta compresa tra il 01.04.2008 e il 31.03.2009;
- Dichiarazione separata **IRES** ovvero **Mod. UNICO ENC** di Enti non commerciali ed equiparati con chiusura del periodo d'imposta compresa tra il 01.04.2008 al 31.03.2009:
 - ✓ Associazioni non riconosciute;
 - ✓ Enti non commerciali e non profit in genere;
 - ✓ ONLUS;
 - ✓ Enti non commerciali e società semplici ed equiparate non residenti.
- **Dichiarazione IRAP sia SC che ENC con chiusura del periodo d'imposta compresa tra il 01.04.2008 e il 31.03.2009; compresa in UNICO solo nel caso di utilizzo dei modelli fiscali 2008, (vedi annotazioni comuni)**

altrimenti non più compresa in UNICO, (vedi riquadro novità nei termini fissi).

- Soggetti **IRES per la frazione d'esercizio ante liquidazione**, quando la delibera di liquidazione ha effetto tra il 01.04.2008 e il 31.03.2009;
- Soggetti **IRES per liquidazione conclusa entro il triennio** con chiusura della stessa o con bilancio finale depositato tra il 01.04.2008 e il 31.03.2009; **dichiarazione riepilogativa di tutta la fase di liquidazione;**
- **Società di capitali e di persone** che hanno subito **trasformazioni, fusioni e scissioni** con decorrenza degli effetti fiscali compresa tra il 01.04.2008 al 31.03.2009;
- **Società di persone e imprese individuali (Ris. 31/E 2009) per la frazione d'esercizio ante liquidazione**, quando la delibera di liquidazione ha effetto tra il 01.04.2008 e il 31.03.2009;
- **Società di persone e imprese individuali (Ris. 31/E 2009) per liquidazioni concluse entro il triennio** con chiusura della stessa tra il 01.04.2008 al 31.03.2009; **dichiarazione riepilogativa di tutta la fase della liquidazione;**
- **Curatori fallimentari e commissari liquidatori** (anche di ditte individuali) con nomina avvenuta e/o procedura conclusa tra il 01.04.2008 al 31.03.2009, per le dichiarazioni ai fini IRES, IRPEF e IRAP sia relative al periodo ante procedura, sia relative al maxiperiodo della procedura concorsuale; **(soggetti non ammessi all'UNICO)**
- **Curatori di eredità giacenti**, per le dichiarazioni dei redditi derivanti dai cespiti ereditari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello antecedente la cessazione delle funzioni stesse (qualora il chiamato all'eredità sia soggetto diverso da persona fisica o da soggetto non noto) **(vedi anche terzo termine mobile);**
- **Enti non commerciali** ed equiparati **per la frazione d'esercizio ante liquidazione**, quando la stessa è stata deliberata tra il 01.04.2008 al 31.03.2009;
- **Enti non commerciali** ed equiparati in **liquidazione** con chiusura della stessa avvenuta tra il 01.04.2008 al 31.03.2009;
- Dichiarazione **ICI** alla medesima scadenza del Mod. UNICO per tutti i soggetti precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel corso del 2008 **(vedi nota a margine dei termini fissi) (Non telematico)**
- Modulo **RW** (investimenti e attività finanziarie all'estero) **del Mod. UNICO ENC** per i soggetti **NON** tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi con periodo d'imposta chiuso tra il 01.04.2008 al 31.03.2009;
- Quadro **AC del Mod. UNICO ENC** (elenco dei fornitori da compilarsi da parte degli amministratori di condominio in carica al 31.12. 2008) per i soggetti **NON** tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta chiuso tra il 01.04.2008 al 31.03.2009.

N.B. Tra i soggetti IRES sopraelencati sono comprese anche le società di ogni tipo (escluse quelle semplici) e gli enti commerciali **non residenti** per i redditi prodotti in Italia.

Terzo

Termine mobile: Entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

- **Curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti** per le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione (se anteriore a quello di assunzione delle funzioni) e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- **Medesimi soggetti di cui sopra** per la dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta del de cuius e anche per quella del periodo immediatamente precedente, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del decesso o il de cuius stesso non vi avesse già provveduto;
- **Medesimi soggetti di cui sopra** per la dichiarazione **Mod. 770 Ordinario** e per l'invio delle certificazioni di sostituto d'imposta (**Mod. 770 Semplificato**) per i pagamenti effettuati negli stessi periodi d'imposta individuati nei due punti precedenti

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER
TIPOLOGIA DI SOGGETTI**

Si rammenta, che la Finanziaria 2008 ha esteso l'OBBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO a tutti i contribuenti con la sola esclusione di coloro che non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione o eredi dei medesimi soggetti. Sono altresì escluse le persone fisiche NON titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che inviano il mod. UNICO/PF o dall'estero mediante raccomandata o altro sistema avente data certa.

*******DICHIARAZIONE IRAP***** VEDI RIQUADRO NOVITA' NEI TERMINI FISSI**

• **SOGGETTI IRES:**

1. Società di capitali residenti qualunque sia la dimensione del capitale sociale (art. 72, c. 1, lettera a, T.U.I.R.);
2. Enti di cui all'attuale art. 72, c. 1, lettera b) del T.U.I.R., qualunque sia la dimensione del patrimonio netto.
3. Società di ogni tipo (escluse quelle semplici ed equiparate) ed enti commerciali **non residenti** per i redditi prodotti in Italia (art. 72, c. 1, lettere c e d, T.U.I.R.).

*Invio telematico **obbligatorio**, sia diretto (Internet o Entratel)*, sia tramite intermediari abilitati.*

• **SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI:**

1. Società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società ed associazioni ad esse equiparate (art. 6, c. 1, DPR 600/73)

*Invio telematico **obbligatorio**, sia diretto (Internet o Entratel)*, sia tramite intermediari abilitati.*

• **PERSONE FISICHE:**

1. Soggetti **non obbligati** alla tenuta delle scritture contabili che **non possono presentare il Mod. 730** perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

Invio telematico sia diretto (solo Internet), sia tramite intermediari abilitati, sia presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate; **unica possibilità rimasta di presentazione cartacea, ma solo presso l'ufficio postale.***

2. Soggetti **non obbligati** alla tenuta delle scritture contabili diversi da quelli di cui al n. 1.

Invio telematico **obbligatorio** sia diretto (solo Internet)*, sia tramite intermediari abilitati, sia presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

3. Soggetti **obbligati** alla tenuta delle scritture contabili (imprese e lavoratori autonomi).

Invio telematico **obbligatorio** sia diretto (Internet o Entratel)*, sia tramite intermediari abilitati, sia presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

■ **INTERMEDIARI ABILITATI:**

Unicamente tramite invio telematico diretto (solo Entratel)* (**modalità obbligatoria per tutte le dichiarazioni da essi predisposte o ricevute**).

*** L'invio telematico DIRETTO deve avvenire tramite Internet (Fisco Online) se il contribuente se ne vuole avvalere pur non essendone obbligato, ovvero quando è obbligato, ma non è tenuto alla compilazione del Mod. 770 o vi è tenuto, ma il numero dei soggetti è uguale o inferiore a 20; vi è viceversa l'obbligo di utilizzare il canale Entratel se il numero dei soggetti è maggiore di 20. Chi è già autorizzato all'utilizzo di Entratel (solitamente società appartenente ad un gruppo), non deve necessariamente richiedere l'iscrizione ad Internet (Fisco Online), anche se rientra nella casistica specifica di tale invio telematico, ma può continuare ad utilizzare il canale Entratel. Si considera trasmissione telematica diretta anche la presentazione tramite consegna all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.**

MODALITA' DI VERSAMENTO

Dal 1 ottobre 2006 tutti i VERSAMENTI CON MOD. F24 dovuti dai soggetti IRES e dal 1 gennaio 2007 quelli dovuti da tutti i soggetti in possesso di Partita IVA, non possono più essere effettuati con modalità cartacea in banca o posta, ma devono essere OBBLIGATORIAMENTE ESEGUITI MEDIANTE INVIO DI UN FILE TELEMATICO all'Agenzia delle Entrate ovvero TRAMITE HOME BANKING, sia direttamente sia tramite gli intermediari abilitati. L'uso del mod. F24 è stato obbligatoriamente esteso, dal 01.01.2008, anche agli enti pubblici (mod. F24EN) sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato, per i versamenti di ritenute IRPEF, addizionali e IRAP. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 21.06.2007 è stata concessa la possibilità agli intermediari Entratel di trasmettere i mod. F24 per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, mediante addebito unico dell'intero file e per le somme complessivamente in esso contenute, sul proprio conto corrente.

Con la Circolare 30/E del 29/09/2006 l'Agenzia delle Entrate concede la **possibilità di presentare ancora il mod. F24 cartaceo** agli sportelli bancari, postali o dei concessionari soltanto in determinati casi (*si premette che banche e Posta non sono obbligate a controlli di sorta sull'utilizzabilità del mod. F24 cartaceo da parte del soggetto che si presenta allo sportello*):

- Quando si utilizzano **mod. F24 predeterminati**. Si tratta di quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad accertamenti ex art. 36bis e 36ter del DPR 600/73 e quelli inviati dai comuni per il pagamento dell'ICI (*vedi la sezione altri termini di versamento*);
- Per i titolari di Partita IVA che usufruiscono di **crediti d'imposta utilizzabili solo presso gli Agenti della riscossione**, quali il cod. 6766 (commercio elettronico), 6707 (ricerca e sviluppo industriale), 6603 (PMI) e 6706 (agevolazioni in forma automatica);
- Per i versamenti effettuati dagli **eredi di un titolare di partita IVA**, relativamente ai soli adempimenti della liquidazione dell'attività del de cuius;
- Per gli **agricoltori** in possesso di partita IVA **esonerati** dagli adempimenti ex art. 34 c. 6, DPR 633/72 con volume d'affari fino ad € 7.000,00 (limite

fissato dal D.L. 262/2006) e ciò in quanto sono esonerati da adempimenti IVA, non sono imprenditori ai fini imposte dirette e non sono soggetti IRAP;

- Per i **soggetti che hanno cessato la partita IVA**, relativamente ai versamenti di imposte contributi e premi inerenti l'attività cessata;
- Per gli **imprenditori individuali che affittano l'unica azienda** e ai quali è temporaneamente sospesa la partita IVA;
- per i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, in relazione ai versamenti che devono effettuare per conto della procedura concorsuale;
- Per i **titolari di P. IVA impossibilitati**, per cause oggettive, **ad utilizzare un proprio c/c** bancario o postale (**protestati, falliti, ecc.**) compresi i **curatori fallimentari**. Il comunicato stampa afferma inoltre che questi soggetti possono comunque utilizzare anche il canale telematico **CBI tramite delega ad un intermediario che utilizzi il proprio c/c di studio**.

Inoltre con un comunicato stampa del 28/09/06 l'Agenzia delle Dogane ha confermato che è meramente **facoltativo l'utilizzo dell'invio telematico per il versamento delle sole Accise (mod. "F24-Accise")** in quanto esula dalla normativa, non essendo il mod. F24 l'unico mezzo di pagamento, potendole versare anche in Tesoreria.

TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO E DEL 1^ ACCONTO
(esclusi ICI e IVA periodica)

I.V.A. ANNUALE Scadenza naturale: 16/03/2009

Solo per i soggetti ammessi all'UNICO: possibilità di differimento del versamento al **16/06/2009** con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a partire dal 16/03/2009. Possibilità di ulteriore differimento al **16/07/2009** con maggiorazione dello 0,40% calcolata sul saldo IVA aumentato della maggiorazione dovuta dal 16/03 al 16/06.

UNICO PF

Scadenza naturale: 16/06/2009 (anche per eredi e imprese individuali in liquidazione (Ris. 31/E 2009) con modulistica 2008) Irpef - Irap

Per tutti i soggetti: possibilità di differimento del versamento al **16/07/2009** con la maggiorazione dello 0,40%.

UNICO SP

Irap

Scadenza naturale: 16/06/2009 (anche per modulistica 2007)

Per tutti i soggetti: possibilità di differimento del versamento al **16/07/2009** con la maggiorazione dello 0,40%.

UNICO SC - ENC

Ires - Irap

Scadenza naturale: termine mobile

Soggetti IRES che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o della gestione: entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

Soggetti IRES che per disposizione di legge o di statuto approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o della gestione: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, o a quello di scadenza se non approvato nei termini legali o statutari; è irrilevante la data di approvazione in 2^ convocazione se successiva a quella di scadenza;

Soggetti IRES per il periodo antecedente la trasformazione, liquidazione, fusione e scissione: **entro il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di decorrenza degli effetti fiscali;

Per tutti i soggetti sopraindicati: possibilità di differimento del versamento al trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.

Per tutti i versamenti precedenti, è prevista la possibilità di rateizzazione a cadenza mensile, con un numero di rate libero, purché l'ultima rata scada entro il mese di novembre. Sugli importi rateizzati si applica l'interesse del 6% annuo calcolato con il metodo commerciale e in modo forfetario tra la data di scadenza di una rata e la successiva, indipendentemente dal giorno di effettivo pagamento. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 del mese per i soggetti con partita IVA e l'ultimo giorno del mese per i privati non imprenditori.

**ALTRI VERSAMENTI PER ACCONTI E SALDI DI IMPOSTE DIRETTE,
I.C.I. E I.V.A. (esclusa periodica)**

SECONDO O UNICO ACCONTO IRPEF-IRES-IRAP: 30/11/2009

ACCONTO I.C.I. : 16/06/2009 Versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore nel Comune nei dodici mesi del 2008;

**VERSAMENTO I.C.I.
UNICA SOLUZIONE: 16/06/2009** Versamento in unica soluzione per chi sceglie questa modalità in alternativa al versamento separato di acconto e saldo. In questo caso occorre però applicare l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2009 e non quelle deliberate per il 2008;

SALDO I.C.I. : 16/12/2009 Versamento del saldo per chi ha scelto di versare in due rate, calcolato applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per il 2009, comprensivo di eventuali conguagli sulla prima rata versata a giugno.

L' I.C.I. può essere versata alternativamente:

- ❖ Mediante l'utilizzo di bollettino postale sul c/c del Concessionario delle imposte o del Comune (se l'ha istituito);
- ❖ Mediante utilizzo del mod. F24 Sezione "Ici ed altri tributi locali" ovvero utilizzando il mod. "F24 predeterminato" inviato dal Comune; questa modalità è utilizzabile dal 01/05/2007 (D.L. 223/06) indipendentemente dalla sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia Entrate da parte del Comune, con possibilità di compensazione del debito I.C.I. con eccedenze disponibili di altre imposte. **Termini e modalità sono stati stabiliti con apposito Decreto Direttoriale dell'Agenzia Entrate in data 26/04/2007;**
- ❖ Mediante modalità di pagamento diverse stabilite dal Comune nell'ambito della sua autonomia regolamentare.

Ulteriori notizie in merito all'ICI e alle relative dichiarazioni si trovano nella nota finale a margine del termine fisso per l'invio di UNICO/PF, UNICO MINI/PF e UNICO/SP.

ACCONTO I.V.A. : 27/12/2009 Soggetti esclusi e normative particolari:
(termine fisso)

- Contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA:
 - * Produttori agricoli in regime di esonero (D.L. 262/2006) per corrispettivi inferiori ad □ 7.000,00;
 - * Imprese individuali e professionisti "minimi" che non hanno optato per il regime IVA ordinario;
 - * Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti art. 10 o hanno optato per l'esonero da adempimenti dell'art. 36-bis (non devono aver operato la rettifica della detrazione dell'art. 19-bis2, né aver acquistato oro o argento con il sistema del reverse-charge o avere registrato operazioni intracomunitarie, né tantomeno aver effettuato operazioni imponibili anche se con attività separata);
 - * Contribuenti esercenti l'attività di intrattenimento o svago che si avvalgono del regime speciale dell'art. 74, c. 6, DPR 633/72;
 - * Soggetti che, avendone i requisiti, hanno optato per l'applicazione delle disposizioni della Legge 398/1991;
 - * Imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda e ai quali è stata sospesa la P. IVA in quanto non svolgono altra attività. *(per l'esclusione dal versamento dell'acconto IVA vedi specifica nell'ultima fattispecie di esonero prevista)*
 - * Soggetti passivi d'imposta residenti in altri stati UE senza stabile organizzazione in Italia che abbiano effettuato nel territorio dello Stato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'IVA;
 - * Soggetti residenti extra UE, non identificati in ambito comunitario, ma identificati ai fini IVA in Italia (art. 74-quinques) per attività di e-commerce esercitata nei confronti di consumatori privati residenti in Italia o altro Stato membro della UE
- Contribuenti che hanno cessato l'attività entro il 30/11/09 (mensili) o entro il 30/09/09 (trimestrali)
- Società estinte in seguito ad operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, conferimento d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive se avvenute entro il 30/11/09 (mensili) o entro il 30/09/09 (trimestrali). Se invece l'operazione avviene successivamente alle date sopraindicate ed entro il 27/12/2009 chi continua l'attività calcola l'acconto IVA per ogni soggetto coinvolto nell'operazione ed effettua, se dovuto, un unico versamento compensando algebricamente le posizioni debitorie e creditorie giacché subentra negli obblighi delle preesistenti società;
- Contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2009;
- Contribuenti a credito, o con un debito inferiore ad □ 117,36, nel mese di dicembre 2008 (se mensili) o nella dichiarazione IVA/2009 (se trimestrali) al lordo dell'acconto versato;
- Produttori agricoli in regime speciale con versamento annuale dell'IVA, senza liquidazioni periodiche *(Comunicato stampa Minfinanze 18/12/98)*;

- Contribuenti che si trovano nel primo anno di applicazione dell'IVA nei modi ordinari in seguito all'uscita dal regime speciale dell'attività di intrattenimento o svago dell'art. 74, c. 6, DPR 633/72;
- Imprese individuali e professionisti che si trovano nel primo anno di applicazione dell'IVA nei modi ordinari in seguito all'uscita dal regime dei contribuenti "minimi";
- Contribuenti che hanno optato per il regime delle Nuove Iniziative Produttive (N.I.P.) con versamento annuale dell'IVA, senza liquidazioni periodiche. L'esonero vige sia in costanza dell'opzione, sia nel primo anno di uscita dal regime (*Risoluzione 23/12/2004 n. 157*);
- Contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del 2008, oppure in sede di dichiarazione IVA/2009, prevedono di chiudere l'annualità Iva 2009 con un credito ovvero con un debito inferiore ad \square 117,36 (metodo previsionale);
- Imprenditore individuale che ha affittato l'unica azienda nel 2009 e al quale è stata sospesa la Partita IVA entro il 30/09/09 (trimestrale) o 30/11/09 (mensile) in quanto non svolge altra attività.

ACCONTO I.V.A. : entro sei mesi dal decesso:
(termine mobile)

- Gli eredi possono versare l'acconto IVA (2008) per l'impresa del de cuius (qualora egli stesso non vi avesse già autonomamente ottemperato) entro sei mesi dal decesso anche se il decesso avviene entro il 27/04/2009 (nei quattro mesi dalla scadenza)

Non è dovuta la maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali.
(Versamento minimo \square 103,29 pari all'88% di \square 117,37 – L. 405/90)

LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. anno 2009 e relativi versamenti

| | |
|------------------------------|---|
| Ogni 16 del mese | Liquidazione periodica contribuenti mensili e relativo versamento; |
| 16/2 | Liquidazione IV trimestre 2008 e relativo versamento per i trimestrali "speciali" art. 74, c.4 DPR 633/72 e per i contribuenti che applicano la Legge 398/1991; |
| 16/5 – 16/8 16/11 | Liquidazioni periodiche contribuenti trimestrali e relativi versamenti per il I – II e III trimestre 2009; |

Tutti i versamenti relativi alle liquidazioni periodiche, esclusi quelli del quarto trimestre dei trimestrali non "speciali", devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese di scadenza (D. Lgs. 422/98)

RIMBORSO E/ O UTILIZZO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE
(Telematico obbligatorio)

30/4–31/7-31/10 Presentazione **richieste di rimborso e/o utilizzo in compensazione del credito**

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

IVA infrannuale del I – II – III trimestre per tutti i contribuenti, con **modello approvato il 21.03.2008** con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate. (Modalità telematica obbligatoria dal 2008).

COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE

(Telematico obbligatorio)

Secondo la Legge Finanziaria 2007, i titolari di Partita IVA che intendevano eseguire compensazioni con il mod. F24 per importi superiori a € 10.000,00 avrebbero dovuto comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo precedente il versamento, l’importo e la tipologia di credito che intendevano utilizzare nella successiva compensazione. La mancata risposta dell’Agenzia entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione, valeva come silenzio assenso. La decorrenza della norma era subordinata alle istruzioni dell’Agenzia e alla predisposizione del modello di comunicazione. Le istruzioni erano state prodotte solo in bozza e mai ufficializzate.

Il provvedimento è stato abrogato dal D.L. 185/2008

TRASMISSIONE LETTERE DI INTENTO CLIENTI ESPORTATORI ABITUALI

(Telematico obbligatorio)

Ogni 16 del mese Presentazione delle **comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento** ricevute dai clienti esportatori abituali nel mese precedente.

TRASMISSIONE FACOLTATIVA DEI CORISPETTIVI RISCOSSI – G.D.O.

(Telematico obbligatorio)

La Finanziaria 2005 ha previsto la possibilità per le "imprese che operano nella grande distribuzione" (G.D.O.) di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri conseguenti alle cessioni o prestazioni di servizi..

Con provvedimento del 08.07.2005 si stabilisce che la trasmissione non solo deve avvenire per ogni punto vendita, con cadenza settimanale, ma anche "per ciascuna giornata e "anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi".

La cadenza settimanale è da intendersi come il periodo dal lunedì alla domenica, con esclusione di quello relativo alla chiusura dell’anno solare, trasmesso separatamente.

Nei dati trasmessi, inoltre, saranno considerate anche le eventuali fatture emesse, facendo riferimento alla settimana di competenza.

La trasmissione "sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi

La Finanziaria 2007 aveva generalizzato l’adempimento, rendendolo obbligatorio, a tutti i soggetti non obbligati all’emissione di fattura. Il 30 aprile 2007 vennero anche individuate con comunicato stampa le scadenze per la trasmissione telematica, ma i decreti attuativi non sono mai stati emanati e il provvedimento è stato sospeso il 10.09.2007 in attesa di definire le modalità di rilascio degli scontrini non aventi valore fiscale.

La norma introdotta con la Finanziaria 2007 è stata abrogata dal D.L. 185/2008

ELENCHI INTRASTAT SCADENTI NEL 2009

Le scadenze vanno incrementate di 5 giorni se si utilizza la presentazione telematica in convenzione con l'Agenzia delle Dogane utilizzando il sistema EDI (Electronic Data Interchange)

- 31/01/2009** Presentazione elenchi relativamente alle operazioni dell'anno 2008 dei contribuenti con obbligo annuale e relativamente al IV trimestre 2008 (**solo vendite**) dei contribuenti con obbligo trimestrale;
- Ogni 20 del mese** Presentazione elenchi dei contribuenti con obbligo mensile relativamente alle operazioni del mese precedente. **Il modello Intrastat relativo al mese di luglio deve essere presentato entro il 6 settembre (anziché il 20 agosto);**
- 30/04-31/07-31/10** Presentazione elenchi dei contribuenti con obbligo trimestrale relativamente alle operazioni del trimestre precedente (**solo vendite**).

LIMITI DI VALORE PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

| | | | | |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| VENDITE: | Annuali | fino a | <input type="checkbox"/> | 40.000,00 |
| | Trimestrali | oltre e fino a | <input type="checkbox"/> | 250.000,00 |
| | Mensili | oltre | <input type="checkbox"/> | 250.000,00 |
| ACQUISTI: | Annuali | fino a | <input type="checkbox"/> | 180.000,00 |
| | Trimestrali | <i>obbligo soppresso</i> | | |
| | Mensili | oltre | <input type="checkbox"/> | 180.000,00 |

Sia per le cessioni che per gli acquisiti intracomunitari, fino all'importo in Euro di 20.000.000,00 di scambi effettuati l'anno precedente, non deve essere compilata la parte statistica del modello relativa unicamente al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto. La nomenclatura combinata e la natura della transazione sono considerati dati solo statistici con obbligo, quindi, per i soli contribuenti mensili. Con il Decreto Mineconomia del 03/08/2005, inoltre, sono state escluse, ai soli fini statistici, dalla presentazione del Mod. Intrastat, a partire dal 2006, le transazioni intracomunitarie di una determinata serie di beni.

ATTENZIONE:

- **A partire dal 2007**, al superamento dei limiti bisogna **cambiare la periodicità degli elenchi già nel primo periodo immediatamente successivo** e non più l'anno seguente; all'atto della presentazione del primo elenco con la nuova periodicità si deve presentare anche un **elenco relativo alle operazioni dei mesi precedenti** il superamento del limite.
- **Dal 01.01.2009 è entrata in vigore la nuova nomenclatura combinata (Regolamento CE n. 1031/2008 del 19.09.2008) da utilizzare a partire dal modello Intrastat relativo al mese di gennaio 2009.**

27 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2009: ITALIA-BELGIO-LUSSEMBURGO-PAESI BASSI-FRANCIA-GERMANIA (SOCI FONDATORI C.E.C.A. 1952 E C.E.E. 1958) --- GRAN BRETAGNA-IRLANDA-DANIMARCA (1973) --- GRECIA (1981) --- PORTOGALLO-SPAGNA (1986) --- FINLANDIA-AUSTRIA-SVEZIA (1995) --- CIPRO-ESTONIA-LETTONIA-LITUANIA-MALTA-POLONIA-REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA-SLOVENIA-UNGHERIA (2004) --- ROMANIA-BULGARIA (2007)

16 STATI ADERENTI ALL'AREA EURO NEL 2009: BELGIO-PAESI BASSI-LUSSEMBURGO-AUSTRIA-GERMANIA-ITALIA-FRANCIA-PORTOGALLO-SPAGNA-IRLANDA-FINLANDIA (1999) --- GRECIA (2001) --- SLOVENIA (2007) --- MALTA-CIPRO (2008) --- SLOVACCHIA (2009)

*******ANTICIPAZIONE 2010******* Con Direttiva 2008/8/CE (Direttiva servizi) modificata dalle novità approvate dal Consiglio UE il 16/12/2008, viene stabilito che l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat vale anche per le PRESTAZIONI DI SERVIZI rese in reverse charge a committenti che siano soggetti passivi comunitari. Saranno quindi coinvolti nell'obbligo anche i professionisti. La presentazione dei modelli Intrastat, inoltre, passerà, per la CESSIONE DI BENI, dall'attuale obbligo trimestrale (estensibile al mensile per scelta dei singoli Stati) all'obbligo MENSILE, con facoltà dei singoli Stati di prevedere presentazioni trimestrali solo per cessioni NON SUPERIORI A 50.000 euro (estensibile a 100.000 euro fino al 31.12.2011) nel trimestre di competenza e in nessuno dei quattro trimestri precedenti. La presentazione dei modelli Intrastat per le PRESTAZIONI DI SERVIZI avrà anch'essa l'obbligo MENSILE con facoltà dei singoli Stati di trasformarla in trimestrale, senza però alcuna restrizione in ordine al volume delle prestazioni eseguite e/o ricevute.

ANNOTAZIONI FINALI COMUNI

MODULISTICA: Le dichiarazioni dei redditi e Irap dei soggetti IRES relative a periodi d'imposta chiusi prima del 31 dicembre (e quindi non in corso a tale data) dovranno essere presentate utilizzando la modulistica dell'anno precedente: UNICO SC-SNC/2008 con il mod. IRAP. Per le società di persone e per la sola frazione d'esercizio ante liquidazione delle ditte individuali il modello dell'anno in corso senza IRAP: UNICO SP-PF/2009 deve essere utilizzato solo se reso disponibile prima della scadenza.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: Nei casi di fusione, scissione, conferimento, successione ereditaria e donazione d'azienda, la dichiarazione IVA comportante trasferimento del debito e del credito dovrà essere presentata dai cosiddetti "aventi causa", cioè i soggetti beneficiari, per l'intero anno solare e con particolari modalità. Dopo la riforma societaria del 2005 la data di effetto della liquidazione è legata unicamente al momento di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori oppure della delibera assembleare con cui si soci volontariamente decidono in merito. Per le ditte individuali ha valore invece la data indicata nel mod. di variazione dati IVA di cui all'art. 35 del DPR 633/72, non essendo più prevista la raccomandata di messa in liquidazione da inviare all'Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE TELEMATICA: I soggetti obbligati alla trasmissione telematica della propria dichiarazione, e coloro che pur non essendone obbligati, scelgono la trasmissione telematica, sia che lo facciano in via diretta (Internet o Entratel), sia che si avvalgano di intermediari abilitati, presentano il proprio Mod. UNICO o UNICO MINI del 2009 entro il termine stabilito per la trasmissione telematica dello stesso. N.B.: Le scadenze per l'invio telematico indicate nei prospetti, si intendono riferite unicamente agli intermediari abilitati, a chi effettua l'invio telematico diretto (Internet o Entratel) e agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI ALL'INTERMEDIARIO: Per qualunque dichiarazione presentata all'intermediario dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione telematica, la trasmissione deve essere effettuata nel termine di un mese dal rilascio dell'impegno a trasmettere che l'intermediario deve obbligatoriamente rilasciare al contribuente. Non vi è nessun obbligo da parte dell'intermediario di accettare la dichiarazione da presentare con modalità telematica. Nel caso non sia previsto un termine specifico per l'invio telematico, questo deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine

previsto per la presentazione in Posta. **L'intermediario deve rilasciare entro 30 giorni al contribuente la ricevuta dell'avvenuta presentazione in via telematica.**

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: I curatori e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione **ai soli fini IRAP** per la residua frazione del primo esercizio e per gli esercizi successivi, **e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio**. Per la dichiarazione dei redditi invece, si considera sempre **un unico periodo dall'inizio alla fine della procedura**, qualunque sia la durata della stessa e indipendentemente dal fatto che sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa. **Sono sempre obbligati all'invio telematico**. Le dichiarazioni redditi e IRAP del periodo d'imposta precedente alla nomina, sono invece sempre a carico del contribuente sottoposto a procedura concorsuale.

DICHIARAZIONI TARDIVE, INTEGRATIVE E RETTIFICATIVE: *Le dichiarazioni si intendono presentate quando sono inviate telematicamente*, ma sono considerate comunque valide le dichiarazioni inviate **entro 90 giorni dalla scadenza** (a titolo di esempio: **29/12/2009** per UNICO/2009), fatta salva l'applicazione delle sanzioni per il ritardo del contribuente ed eventualmente dell'intermediario. Superati i 90 giorni le dichiarazioni, anche se presentate, si considerano omesse a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute indicate. Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e i Mod. 770 possono essere integrati **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo** a quello di presentazione, per correggere errori ed omissioni (*sia a favore dell'Erario che del contribuente*), utilizzando modelli conformi a quelli dell'anno di competenza; eventuali crediti risultanti dovranno essere richiesti a rimborso con separata istanza. Se l'integrazione avviene **entro il termine di presentazione relativo al periodo d'imposta successivo** per correggere errori ed omissioni **a favore del contribuente**, sussiste il diritto all'immediato utilizzo in compensazione nel Mod. F24 dell'eventuale credito risultante dalla rettifica. **(Interpretazione FINALMENTE accettata e fatta propria anche dall'Agenzia Entrate con la Ris. n. 459/E del 02.12.2008 correggendo quanto aveva sostenuto con la Ris. n. 24/2007).**

FESTIVITA': Tutte le date di questi prospetti, sia dichiarative sia di versamento, se cadenti di sabato (escluso INTRASTAT) o giorno festivo sono spostate al primo giorno feriale successivo.

Zambon Giuseppe
11 Marzo 2009